



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 20 – 22 NOVEMBRE 2023

Udienza del 15 Novembre 2023

16.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig. **B. N.** –
- S.S. **NORMANNA AVERSA Academy** in persona del Presidente p.t.
- Sig. **Di Meo Sergio** n.q. di Presidente p.t. della S.S. **NORMANNA AVERSA Academy**

II TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- | | |
|----------------------|-----------------|
| - Avv. Massimo Rosi | Presidente |
| - Avv. Antonio Amato | Vice Presidente |
| - Avv. Andrea Ordine | Componente |

nel procedimento disciplinare a carico di

***B. N.**, per la violazione degli artt. 10, 10 bis, 16 Statuto FIPAV; 19, 30 R.A.T. FIPAV, 1, 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; 1 e 5 Codice Etico FIPAV per aver preso parte ad un allenamento con il sodalizio Normanna Aversa Academy ASD, pur in pendenza di valido vincolo di tesseramento con il sodalizio Hidros Volley S. Arpino A.S.D. ed in difetto del consenso e/o dell'autorizzazione di quest'ultimo*

***NORMANNA AVERSA ACADEMY SSD**, in persona del Presidente p.t., per la violazione degli artt. 9, 10 bis, 16 Statuto FIPAV; 2 R.A.T. FIPAV, 1, 74 Regolamento Giurisdizionale FIPAV; 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI per aver consentito che l'atleta **B. N.**, partecipasse ad un allenamento presso la propria società in difetto del consenso e/o dell'autorizzazione del sodalizio di appartenenza.*

***DI MEO SERGIO**, n.q. di Presidente del Sodalizio Normanna Aversa Academy ASD, la violazione degli artt. 16 Statuto FIPAV; 19 R.A.T. FIPAV; 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV per aver consentito che l'atleta **B. N.**, partecipasse ad un allenamento presso la propria società in difetto del consenso e/o dell'autorizzazione del sodalizio di appartenenza.*



OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dall'esposto presentato, in data 29/6/2023, dal Presidente del sodalizio Hidros Volley S. Arpino A.S.D., il quale denunciava all'Ufficio della Procura Federale come l'atleta tesserato con esso esponente, sig. B. N., avrebbe svolto una serie di allenamenti non autorizzati con il sodalizio Normanna Aversa Academy ASD. A sostegno della segnalazione, il denunciante allegava documentazione fotografica (foto pubblicata sul profilo social della Virtus Aversa - ora Normanna Aversa Academy) dalla quale si poteva evincere come il proprio tesserato stesse svolgendo attività pallavolistica presso il campo da gioco del sodalizio denunciato unitamente ad altri atleti.

A seguito dell'attività di indagine svolta, anche tramite l'audizione personale del Presidente del sodalizio odierno incolpato, la Procura Federale deferiva i prevenuti dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando gli stessi per il giorno 15/11/2023.

In tale sede, compariva il Sostituto Procuratore Federale, avv. Alessandro Guarnaschelli, il quale concludeva per la dichiarazione di piena responsabilità di tutti gli incolpati chiedendo la comminazione di adeguata sanzione disciplinare.

Il Presidente del Sodalizio in proprio e n.q. di Presidente p.t. della S.S. **NORMANNA AVERSA Academy**, presente in videoconferenza ed assistito dal proprio difensore, avv. Gianluca Lastoria, non negando gli addebiti mossi, tentava di giustificare il proprio contegno rappresentando – come già peraltro fatto in sede di memoria difensiva – come la condotta antiregolamentare dovesse ricondursi ad un solo episodio della durata di pochi minuti causato da una colpevole, quanto lieve, superficialità dei propri dirigenti di cui si scusava. All'esito della camera di consiglio, il Tribunale dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento oggetto di incolpazione risulta essere debitamente provato ed è stato oggetto di ampia confessione, invero sin dall'audizione personale del sig. Di Meo tenutasi in fase di indagini dinanzi il Sostituto Procuratore Federale.

Consentire ad un atleta che risulta essere tesserato con altro sodalizio di allenarsi – seppur per un lasso di tempo limitato assai limitato ed in una sola occasione, in assenza di autorizzazione e/o nulla osta di quest'ultimo, integra illecito disciplinare.



La “superficialità” dei propri dirigenti – più volte richiamata dal Presidente Di Meo in sede di dichiarazioni spontanee rese in sede di udienza - per l’omesso controllo delle credenziali dei partecipanti all’*open day* organizzato dalla Normanna Aversa Academy non può costituire un’esimente della condotta contraria ai Regolamenti federali.

Nella fattispecie in esame, dovrà essere sanzionato, quindi, sia il comportamento dell’atleta- il quale, consapevole del vincolo con altro sodalizio non avrebbe dovuto prendere parte all’allenamento – anche se in occasione di un *open day* - con altra società – che quello del sodalizio - che avrebbe dovuto preventivamente acquisire l’autorizzazione da parte dell’associato vincolante e, in assenza, avrebbe dovuto negare l’accesso ad un atleta non autorizzato.

Tuttavia, in sede di determinazione della sanzione da applicare, dovrà essere considerato il collaborativo contegno processuale tenuto dal sodalizio, le scuse profuse reiteratamente, anche in sede di udienza, da parte del Presidente Di Meo nonché la particolarità del caso.

PQM

Il Tribunale delibera di sanzionare il tesserato N. B. con la sospensione da ogni attività federale per giorni quindici, il tesserato Sergio Di Meo n.q. di Presidente del Sodalizio Normanna Aversa Academy SSD con la sospensione da ogni attività federale per mesi uno e di comminare alla NORMANNA AVERSA ACADEMY SSD in persona del suo Presidente e legale rappresentante p.t., la sanzione della multa di euro 100,00.

Roma, 21 Novembre 2023

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all’Albo 22 Novembre 2023

